



**COMUNE DI PATTADA**  
**PROVINCIA DI SASSARI**

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 11</b>	<b>Del 26-03-2020</b>
--------------	-----------------------

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2020
-----------------	---

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 19:30 nella sala delle adunanze del Comune di Pattada, in seduta Pubblica, in Prima convocazione ed in sessione Ordinaria partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale si è riunito ed all'appello nominale è :

Sini Angelo	P	Serra Marco	P
Ledda Elena	P	Arcadu Franco	P
Pastorino Carlo	P	Deiosso Mario	P
Sanna Giovanna	P	Ziccheddu Giovanna	A
Carboni Andrea	P	Picchizzolu Leonardo	A
Demarcus Antonietta	P	Satta Stefania	A
Arcadu Antonio	A		

Presenti: 9

Assenti: 4

Assessori esterni:

Fiori Antonella	P
Regaglia Antonio Giovanni Maria	P

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente D.ssa Giovanna Sanna con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: ===

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** come ogni anno occorre procedere all'individuazione dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione e valorizzazione;

**VISTO** l'art. 58, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che testualmente recita:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.]
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento

immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.";

**CONSIDERATO CHE** La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 340 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma 2, esclusa la proposizione iniziale: "L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica";

**VISTA** la documentazione esistente presso l'archivio e gli Uffici comunali dalla quale si evince che non esistono beni che possano essere inseriti nel piano della Alienazioni e Valorizzazione ovvero di dismissione annualità 2020-2021-2022;

**RITENUTO DI DOVERE** dare corso all'approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per l'anno 2020;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo statuto comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art.49, comma 1, del TUEL, n°267/2000

Ad unanimità dei voti

### **DELIBERA**

1. Di approvare, il piano delle alienazioni relativo alle annualità 2020 - 2021 - 2022 redatto dall'ufficio tecnico comunale dal quale si evince che non esistono beni che possano essere inseriti nel piano della Alienazioni e Valorizzazione ovvero di dismissione annualità 2020-2021-2022.

### **DELIBERA , INOLTRE,**

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.,

*Letto, confermato e sottoscritto*

*Il Presidente*  
F.to D.ssa Giovanna Sanna

*Il Segretario Comunale*  
F.to Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu

---

**II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
(art. 49 Dlgs. 267/2000)  
Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere  
**Favorevole**

11-03-2020

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to Arch. Domenico Marcello Sassu

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai capi gruppo consiliari in data        Prot. e che trovasi in corso di pubblicazione per 15 giorni dal

Pattada

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu

---

È copia conforme all'originale.

Pattada

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu